

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Edizione 2009

a) INFORMAZIONI GENERALI SUI CONTRATTI

legge applicabile

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

reclami

Allianz S.p.A. intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità. Ricordiamo peraltro che, per segnalare eventuali motivi di insoddisfazione, problemi o altre necessità, è possibile rivolgersi al **Servizio Clienti Pronto Allianz – e-mail: info@allianz.it - Numero Verde 800 686868 - Fax 02 72169145** attivo presso la nostra Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al **Servizio Clienti Pronto Allianz di Allianz S.p.A. - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - fax 02 72169145** o mediante accesso al sito internet **www.allianzloydadriatico.it** ed utilizzo della funzione "**Contattaci / Reclami**".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

b) INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti della garanzia e non costituiscono contenuto contrattuale.

soggetti esclusi dalla garanzia

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; egli potrà comunque essere risarcito dall'assicuratore del responsabile del sinistro.

Non risultano inoltre garantiti, in caso di danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing.
2. Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.
3. Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

scadenza del contratto

Il contratto, avente normale scadenza annuale, può essere pattuito con previsione di tacito rinnovo. Conseguentemente, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di giorni 15, il contratto si rinnova tacitamente. E' doveroso sottolineare che in caso di disdetta la garanzia cessa alla scadenza

del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma Codice Civile.

clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

In alcuni casi, specificati nelle condizioni di polizza sotto la voce "esclusioni e rivalsa", la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia risarcito il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

In caso di dubbio è bene chiedere chiarimenti al proprio Agente e consultare preventivamente copia delle Condizioni Generali di assicurazione del prodotto desiderato. Peraltro, per completezza di informazione e maggiore immediatezza, di seguito si illustrano le fattispecie ritenute più significative e comuni di non operatività della garanzia RCA.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: in caso di sinistro la garanzia non è valida e l'Impresa esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati. Esiste la possibilità di evitare o limitare il predetto diritto di rivalsa pattuendo delle specifiche estensioni della garanzia RCA.

OMISSIONE DI SOCCORSO: se il sinistro, con danni alla persona, è stato causato da conducente sanzionato per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi (articolo 189, 6° comma, del Nuovo Codice della Strada).

GUIDA ESCLUSIVA: rivalsa con i limiti previsti dalle Condizioni di polizza se il sinistro è stato provocato da persona diversa dal contraente/proprietario del veicolo, o - nel caso di GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI - dal conducente autorizzato.

GUIDA CONTROLLATA: rivalsa fino a € 3.000,00 per sinistro provocato da conducente le cui caratteristiche non sono previste dalla copertura.

facoltà di rimborsare all'impresa il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio

Chi stipula un contratto che preveda variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'assicurato. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdettato.

attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale l'Impresa consegna l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il contraente che, alla scadenza del contratto, intendesse assicurare il veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio.

In caso di cessazione del rischio assicurato, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva la validità per un periodo di 5 anni.

diritto al mantenimento della classe di merito

La classe di merito riportata sull'attestato può essere mantenuta dall'assicurato - per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del documento - nei casi di:

1. cessazione di rischio per:
 - vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto di copertura;
 - demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo oggetto di copertura;
 - furto del veicolo;
 - esportazione all'estero del veicolo;
2. contratto sospeso e non riattivato;
3. contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.

In questi casi sono obbligatorie:

- stessa tipologia fra il veicolo indicato nell'attestazione e quello da assicurare;
- stesso proprietario del veicolo riportato in attestato e quello da assicurare.

E' ammessa l'estensione del beneficio - qualora l'assicurato non abbia già beneficiato della classe maturata - al coniuge in comunione di beni, nella sola casistica di cui al punto 1. "cessazione di rischio".

riconoscimento della classe di merito per veicolo aggiuntivo

La classe di merito riportata sull'attestato deve essere riconosciuta all'assicurato nei casi di:

1. nuovo contratto per altro veicolo di medesimo proprietario (persona fisica) :
 - non possono essere accettati attestati emessi da più di 12 mesi;
 - la disposizione vale per formule strutturate con classi di merito (Bonus/Malus e Nuova 4R);
 - il nuovo veicolo deve essere della stessa tipologia di quello già assicurato;
 - il nuovo veicolo deve essere di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).

Uguale diritto va riconosciuto al familiare, stabilmente convivente con l'intestatario della polizza di riferimento;

2. veicolo ceduto in conto vendita ma non venduto;
3. veicolo rubato e ritrovato.

Per i casi 2 e 3, solo se il veicolo dato in conto vendita e non venduto, rubato e ritrovato, era originariamente assicurato presso l'Impresa.

comportamento da tenere in caso di sinistro

L'eventuale sinistro deve essere prontamente portato a conoscenza della Società, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo, nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro all'assicuratore del veicolo del responsabile o al proprio assicuratore, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli. 148, 149 e 150 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) .

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

prevenzione e sicurezza stradale

Per i ciclomotori e i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 codice della strada)

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 codice della strada)

c) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO NUOVA 4R A PREMIO E FRANCHIGIA VARIABILI

Allianz S.p.A. è la sola Impresa a commercializzare il contratto Nuova 4R a premio e franchigia variabili; si tratta di una formula contrattuale unica sul mercato, strutturata in classi di premio e più livelli di franchigia (offerta in tre distinte opzioni), entrambi variabili.

La Nuova 4R infatti garantisce agli assicurati indenni da sinistri un sistema premiante che prevede sia una riduzione del premio, sia una riduzione della franchigia fino al suo azzeramento; in caso di sinistro, invece, gli assicurati hanno un aumento del premio e della franchigia.

In considerazione di queste particolari caratteristiche e in ottemperanza alle disposizioni vigenti, riportiamo la corrispondenza fra le classi di premio della Nuova 4R e la classe di Conversione Universale (CU) disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 4/2006, per assicurati provenienti da altre Compagnie.

Classe CU assegnazione	CLASSE INSERIMENTO IN NUOVA 4R				
	1 sinistro ultimi 5 anni(*)	2 o + sinistri ultimi 5 anni(*)	indenne ultimi 6 anni(*)	indenne ultimi 5 anni(*)	altri casi
1	2	4	+ 6	+ 5	1
2	3	5	+ 5	+ 4	2
3	4	6	+ 4	+ 2	3
4	5	7	+ 2	0	4
5	6	9	0	1	5
6	8	10	1	2	6
7	9	12	2	3	7
8	10	14	3	4	8
9	12	16	5	6	9
10	14	17	6	7	10
11	16	18	7	8	11
12	18	20	9	10	12
13	19	21	10	11	13
14	20	22	16	16	14
15	21	23	18	18	15
16	22	23	19	19	16
17	22	23	20	20	17
18	22	23	21	21	18

(*) Nel numero di anni e nel conteggio dei sinistri vanno considerati anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva.

Nota Bene:

Per i clienti fino a 25 anni d'età che stipulano un nuovo contratto, è prevista una tabella di corrispondenza diversa da quella sopra esposta. A tal proposito vedere le "Tabelle di Conversione Universale" esposte in tutti i punti vendita e nel sito internet dell'Impresa.